

Sezione CAI di Salerno
Regolamento delle Sottosezioni
BOZZA

Art.1 - Le Sottosezioni della Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano sono rette dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, dallo Statuto sezionale e, per quanto non contemplato, dalle seguenti norme.

Art.2 - Le Sottosezioni, una volta costituite, non sono dotate di soggettività distinte da quella della sezione di appartenenza, non possono avere rapporti diretti con le strutture centrali del CAI ma svolgono le proprie attività in piena autonomia decisionale e gestionale, nel miglior spirito di collaborazione con la Sezione madre.

La Sottosezione ha l'obbligo di assumere la seguente denominazione, come sancito dall'art. 51 del vigente Regolamento Generale del CAI Nazionale: *Club alpino italiano – Denominazione della sezione – Sottosezione di*, seguito dal *nome del comune (o dei comuni) o della località*.

Art.3 - La Sottosezione è retta dal Consiglio sottosezionale, eletto in autonomia dalla propria Assemblea dei soci.

Il Consiglio è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, a discrezione della singola sottosezione; i Consiglieri eleggono il Reggente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'Assemblea sottosezionale elegge inoltre 2 (due) Revisori dei conti.

Tutte le cariche elettive hanno una durata di 3 (tre) anni.

Entro 20 (venti) giorni dall'elezione i nomi del Reggente e dei componenti il Consiglio Direttivo della Sottosezione dovranno essere comunicati, per la ratifica, al Consiglio Direttivo della Sezione madre.

Art.4 - Il Reggente eletto dal Consiglio della Sottosezione rappresenta a tutti gli effetti la Sottosezione in seno alla Sezione e partecipa di diritto alle riunioni consiliari di Sezione con funzione consultiva.

Art.5 - Nella seduta del Consiglio della Sottosezione ha diritto di partecipare il Presidente della Sezione madre o un suo delegato, con funzione consultiva.

Art.6 - L'Assemblea ordinaria dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno 15 giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale può delegare ad intervenire i suoi rappresentanti.

Art.7 - Le quote sociali minime vengono stabilite annualmente dalla Sezione.

In nessun caso le quote associative della Sottosezione potranno essere inferiori a quelle della Sezione.

L'aliquota spettante alla Sottosezione è pari a quella di competenza della Sezione e verrà corrisposta con le seguenti modalità:

- entro il 30 Aprile la quota inerente i rinnovi al 31 Marzo;

- entro il 30 Novembre l'eventuale conguaglio dovuto ai rinnovi dopo il 31 Marzo;

Contestualmente alla riscossione della quota la Sottosezione lascia alla Sezione, a titolo di rimborso spese, una somma pari al 10% del totale annuo di propria spettanza.

Art.8 - Per le obbligazioni assunte nei confronti sia dei soci che di terzi, la Sottosezione, e anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione, rispondono con il patrimonio della Sottosezione.

Di tali obbligazioni in nessun caso risponde la Sezione.

Sezione CAI di Salerno
Regolamento delle Sottosezioni
BOZZA

Art.9 - Le Sottosezioni redigono ed approvano un proprio Regolamento, redatto con l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Regolamento, che deve essere trasmesso al Consiglio direttivo della Sezione per la ratifica entro 20 (venti) giorni dalla sua approvazione.
Esso non potrà essere in contrasto con quello della Sezione.

Art.10 - La Sottosezione annualmente, entro il 10 marzo, dovrà presentare alla Sezione madre il proprio bilancio consuntivo dell'anno precedente unitamente ad una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno sociale.

Art.11 - I Soci della Sezione e della Sottosezione, previa opportuni accordi, hanno il diritto di reciprocità nell'uso di materiale tecnico e didattico.

Art.12 - Le comunicazioni ufficiali inerenti le attività svolte dalle Sottosezioni, sia cartacee che su Internet attraverso caselle di posta elettronica, siti o social network, devono essere veicolate con modalità da cui emerga la corretta e completa denominazione della Sottosezione e l'attribuzione chiara ed inequivocabile delle notizie e informazioni pubblicate alla Sottosezione stessa.

Art.13 - La Sezione farà avere alla Sottosezione tutte le comunicazioni di interesse comune, inviate sia dalla sede centrale del CAI sia da altri enti pubblici o privati.

Art.14 - In ossequio allo spirito di collaborazione e comune perseguimento delle finalità proprie del Club Alpino Italiano, la Sottosezione è tenuta a comunicare preventivamente alla Sezione madre - attraverso i propri canali ufficiali - ogni atto che la impegni nei confronti di Enti o associazioni terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Parchi Nazionali e Regionali, Organi dello Stato, altre associazioni di volontariato e del terzo settore, ...) al fine di coordinare e pianificare in maniera organica le attività svolte nei territori di competenza nonché condividere la conoscenza degli impegni da assumere a nome e per conto del CAI.

Art.15 - Lo scioglimento della Sottosezione, così come previsto dall'art. 52 del Regolamento generale del CAI, può essere deliberato dall'assemblea dei soci della Sottosezione con le modalità previste dall'ordinamento della stessa.

Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare.

In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In ogni caso quando i soci di una Sottosezione per due anni consecutivi si riducono al di sotto del numero minimo di 30, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

Art.16 - In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Art.17 - Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Sezione CAI di Salerno
Regolamento delle Sottosezioni
BOZZA

Art.18 – In caso di scioglimento i soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Art.19 - Alla stesura ed alla eventuale modifica di questo Regolamento partecipano il Consiglio direttivo della Sezione, o suoi delegati, e delle singole Sottosezioni, o loro delegati. L'approvazione di questo Regolamento spetta di diritto al Consiglio direttivo della Sezione, sentiti i Consigli direttivi delle singole Sottosezioni, e diventa esecutivo dal momento dell'approvazione dell'Assemblea sezionale.

Art.20 - Le controversie che dovessero insorgere fra Sezione e Sottosezioni non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi da parte dell'Organo competente entro 60 giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso, da effettuarsi entro 30 giorni dall'insorgere della controversia.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- Il Collegio dei Probiviri del GR, organo giudicante di primo grado;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri, organo giudicante di secondo grado.